

Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2022, n. 21-4556

**Approvazione progetto di interesse specifico a valenza regionale per attività di supporto in termini di assistenza infermieristica da parte delle ASR alle strutture socio-sanitarie per anziani accreditate e convenzionate. Approvazione schema tipo di Convenzione.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che

l'aggravarsi della situazione epidemiologica connessa all'incidenza crescente dei contagi da virus COVID-19 determina l'urgenza, sia a livello nazionale che regionale di interventi di riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza pandemica in atto; la carenza di personale infermieristico nel panorama regionale e nazionale, conseguenza anche della scarsità dell'offerta da parte del sistema formativo universitario, comporta gravi conseguenze in questo periodo di emergenza epidemiologica ed è particolarmente accentuata nelle strutture socio sanitarie per anziani.

Considerato che:

si rende pertanto necessario garantire adeguati livelli di assistenza infermieristica alle persone ospitate presso le strutture suddette, accreditate e convenzionate, anche al fine di limitare il ricorso alle strutture sanitarie per acuti in relazione a problemi di natura assistenziale gestibili presso le strutture medesime.

Preso atto che:

in relazione alle problematiche inerenti la carenza delle necessarie professionalità nelle strutture socio-sanitarie per anziani le Regioni e le Province Autonome hanno individuato, nella seduta della Conferenza del 5 novembre 2020, tra gli altri, gli interventi ritenuti necessari ed urgenti per massimizzare l'utile impiego di personale infermieristico delle ASR, a supporto delle predette strutture, mediante l'istituto dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, s.m.i., in deroga, esclusivamente temporanea, a quanto previsto, a livello normativo, per il personale del comparto, in tema di esclusività del rapporto di impiego;

in relazione alle esigenze sottese alle suddette proposte di intervento normativo, il D.L. 127 del 21.09.2021, come convertito nella L. 165 del 19.11.2021, all'art. 3-quater, comma 1, "Misure urgenti in materia di personale sanitario" ha disposto che "fino al termine dello stato di emergenza (...) agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In ogni caso gli incarichi (...) per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica".

La succitata norma nazionale ha pertanto previsto, per gli operatori delle professioni sanitarie del comparto una deroga, per il periodo emergenziale, in tema di esclusività del rapporto di impiego.

Le Regioni e le Province Autonome hanno proposto modifiche alle succitate disposizioni, volte a conservare la previsione normativa suddetta eliminando tuttavia il limite orario ivi previsto ed introducendo limitazioni connesse ai vincoli in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003.

Ritenuto opportuno, nelle more degli interventi legislativi suddetti prevedere un progetto di interesse specifico a valenza regionale predisposto da Settore regionale competente Sistemi organizzativi e risorse umane SSR, quale strumento da intendersi ad integrazione rispetto alle previsioni del succitato art. 3-quater, comma 1, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, attualmente prorogato, con D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, al 31.03.2022, e comunque con validità non oltre 31.12.2022, per il supporto, da parte delle ASR alle strutture socio-sanitarie per anziani, accreditate e convenzionate, in termini di prestazioni di assistenza infermieristica, sulla base della stipula di un protocollo di intesa/convenzione, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, s.m.i., tra la struttura interessata e l'Azienda sanitaria di riferimento, volto a disciplinare il contributo dei predetti operatori dipendenti delle ASR.

Precisato che:

la concreta realizzazione del progetto di cui all'allegato sub A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per attività di supporto in termini di assistenza infermieristica, da parte delle ASR alle strutture socio sanitarie per anziani, accreditate e convenzionate è subordinata alla mancanza di pregiudizio sul corretto svolgimento dell'attività istituzionale delle ASR, con particolare riferimento all'obiettivo relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

Ritenuto altresì opportuno che le ASR diano attuazione al progetto suddetto, attraverso la stipula di una Convenzione, in conformità allo schema tipo di cui all'allegato sub B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina i contenuti pattizi essenziali, integrabili in relazione alle specifiche esigenze delle parti.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, in quanto i costi per le prestazioni a favore delle strutture socio sanitarie per anziani accreditate e convenzionate sono oggetto di integrale rimborso da parte delle predette strutture.

Visti gli artt. 23 bis, comma 7, 30, comma 2 e 70, comma 12 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Vista la D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141 "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione COVID-19";

Vista la D.G.R. 31 marzo 2020, n. 2-1181 recante ad oggetto "Contesto emergenziale da diffusione COVID-19. Approvazione schema Protocollo d'intesa con Unità di crisi regionale, Regione Piemonte, Prefetture piemontesi e Province del Piemonte per ulteriori misure di contenimento COVID-19 e indicazioni operative sull'assistenza territoriale e nelle Strutture assistenziali e socio-sanitarie, ivi comprese le RSA".

Vista la D.G.R. 7 agosto 2020, n. 38-1858 ad oggetto "Costituzione di un Osservatorio regionale permanente sulle RSA".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di Legge

*delibera*

- di approvare il progetto di interesse specifico a valenza regionale, di cui all'allegato sub A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per attività di supporto in termini di assistenza infermieristica, da parte delle ASR alle strutture socio sanitarie per anziani, accreditate e convenzionate, da attuarsi per il periodo di emergenza sanitaria, attualmente prorogato con D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, al 31.03.2022, e comunque non oltre 31.12.2022.
- di disporre che le ASR diano attuazione al progetto suddetto, attraverso la stipula di una Convenzione, in conformità allo schema tipo di cui all'allegato sub B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina i contenuti pattizi essenziali, integrabili in relazione alle specifiche esigenze delle parti;
- di stabilire che il progetto sia uno strumento operativo ad integrazione rispetto alle previsioni del succitato art. 3-quater, comma 1, DL 127 del 21.09.2021, come convertito nella L. 165 del 19.11.2021, senza pregiudizio al corretto svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento all'obiettivo relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, in quanto i costi per le prestazioni a favore delle strutture socio sanitarie per anziani accreditate e convenzionate sono oggetto di integrale rimborso da parte delle medesime strutture.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Progetto di interesse specifico a valenza regionale per attività di supporto in termini di assistenza infermieristica da parte delle ASR alle strutture socio-sanitarie per anziani accreditate e convenzionate.**

Premessa

le strutture socio sanitarie per anziani accreditate e convenzionate fanno parte del sistema regionale di offerta territoriale, il cui buon funzionamento è di fondamentale importanza per dare risposte adeguate rispetto ai bisogni delle persone ed evitare il ricorso inappropriato alle strutture per acuti.

Scopo

Garantire adeguati livelli di assistenza infermieristica alle persone ospitate presso le strutture suddette.

Obiettivi

- limitare il ricorso alle strutture sanitarie per acuti in relazione a problemi di natura assistenziale gestibili presso le strutture medesime;
- favorire l'omogeneizzazione dei comportamenti e la diffusione di buone pratiche assistenziali mediante l'integrazione del personale dipendente delle ASR nelle équipe assistenziali delle strutture di cui trattasi, garantendo nel contempo la massima sicurezza ad operatori e utenti.

Interventi

- individuazione del personale da destinare alle attività del progetto, da parte delle ASR, tramite avviso di manifestazione di interesse, che preveda l'adesione su base volontaria ed l'opzione manifestata per singola struttura richiedente.
- stipula di convenzione tra l'ASR e la struttura interessata per lo svolgimento delle attività a supporto di quelle erogate dalla struttura medesima;

Contenuto della convenzione : requisiti e clausole convenzionali

la convenzione dovrà specificare:

- i provvedimenti di accreditamento e convenzionamento della struttura interessata ;
- le ore mensili di assistenza di cui la struttura interessata necessita, da concordare senza pregiudizio per l'attività istituzionale dell'ASR;
- il personale dell'ASR ,con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, che garantirà l'assistenza infermieristica presso la struttura interessata;
- che l'attività oggetto di convenzione sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto dei vincoli in materia di orario di lavoro ai sensi del D.lgs n. 66/2003, nonchè nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

- che l'attività oggetto di convenzione è remunerata con ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del CCNL Comparto Sanità 21.05.2018. L'importo della retribuzione è concordato tra le parti nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 11-3150 del 30.04.2021, come modificata ed integrata con DGR 21-3689 del 6.08.2021;

- che la struttura interessata renderà mensilmente le prestazioni effettuate e rimborserà all'ASR tutti i costi sostenuti per l'attività prestata.

In particolare, sono totalmente a carico della struttura :

- compenso erogato dall'azienda sanitaria agli infermieri coinvolti;
- oneri riflessi;
- assicurazione per RC professionale;
- assicurazione per infortuni, compresi quelli in itinere, che dovessero occorrere al dipendente
- dispositivi di protezione individuale

Eventuali spese di trasporto saranno a carico del personale coinvolto.

- che nessun rapporto giuridico intercorrerà tra i dipendenti dell'ASR resisi disponibili e la struttura interessata.

#### Durata

Il progetto decorre dalla data di adozione del presente provvedimento fino al termine del periodo emergenziale COVID 19 e comunque non oltre il 31.12.2022.

**Schema tipo Convenzione attuativa del progetto di interesse specifico a valenza regionale per attività di supporto in termini di assistenza infermieristica da parte delle ASR alle strutture socio-sanitarie per anziani accreditate e convenzionate.**

TRA

l'ASR.....con sede in  
C.F. e P. IVA n. 01386030488, rappresentata dal Dirigente/Direttore .... nato a .....il .....,  
domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di autorizzato, ai sensi  
del.... ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto,

E

la strutture socio sanitaria per anziani ....(denominazione)... accreditata e convenzionata ( estremi  
dei provvedimenti .....) con sede in..... P. IVA....., rappresentata dal sig....., nato  
a.....il,..... in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso  
....

premesso che:

le strutture socio sanitarie per anziani accreditate e convenzionate fanno parte del sistema  
regionale di offerta territoriale, il cui buon funzionamento è di fondamentale importanza per dare  
risposte adeguate ai bisogni delle persone assistite ed evitare il ricorso inappropriato alle strutture  
per acuti.

Con DGR n.. del.....essendo necessario, in particolare nell'attuale fase di emergenza pandemica,  
garantire adeguati livelli di assistenza infermieristica alle persone ospitate presso dette strutture è  
stato approvato il progetto di interesse specifico a valenza regionale per attività di supporto in  
termini di assistenza infermieristica da parte delle ASR alle strutture socio-sanitarie per anziani  
accreditate e convenzionate .

Viste le esigenze di assistenza infermieristica espresse dalla RSA.....

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART 1

L'ASR....si impegna a fornire prestazioni infermieristiche in favore della RSA....., mediante personale dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e qualifica di infermiere professionale, individuato su base volontaria, per un impegno massimo complessivo di ore.....mensili.

Nessun rapporto giuridico intercorrerà tra i dipendenti dell'ASR resisi disponibili e la RSA.....

### ART 2

L'attività verrà espletata dal personale dipendente dell'ASR al di fuori dell'orario di servizio.

Il monte ore complessivo di cui all'art. 1 è distribuito a ciascuna risorsa di personale dipendente dell'ASR, nel n. massimo di ore .....mensili, ripartite in n....ore settimanali, a garanzia del rispetto dei vincoli in materia di orario di lavoro ai sensi del D.lgs n. 66/2003, senza pregiudizio dei turni di lavoro dell'unità organizzativa di appartenenza del personale e del corretto espletamento dell'attività istituzionale dell'ASR .

### ART 3

La RSA.....renderà mensilmente le prestazioni effettuate da ciascun operatore e rimborserà all'ASR ..... tutti i costi sostenuti per l'attività prestata.

Per l'attività oggetto di convenzione, remunerata dall'ASR con ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del CCNL Comparto Sanità 21.05.2018, nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 11-3150 del 30.04.2021, come modificata ed integrata con DGR 21-3689 del 6.08.2021 , la RSA.....si impegna a corrispondere alla ASR..... il compenso orario lordo di euro.....compresi oneri riflessi;

L'ASR provvederà ad erogare il compenso dovuto ai dipendenti per le prestazioni aggiuntive svolte presso la RSA.

La RSA corrisponderà inoltre un rimborso forfettario pari a euro.....a titolo di compartecipazione per l'assicurazione contro gli infortuni, compresi quelli in itinere, che dovessero occorrere al personale dipendente dell'ASR.....

La copertura assicurativa per RC professionale è a carico della RSA.....  
I dispositivi di protezione individuale sono a carico della RSA....

Eventuali spese di trasporto saranno a carico del personale coinvolto.

### ART 4

La RSA.....assume, per l'attività oggetto di convenzione, tutte le responsabilità e gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L'ASR.....è esentata da ogni responsabilità ed oneri derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto della convenzione.

#### ART 5

Le parti si impegnano al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza.

#### ART 6

La convenzione è valida per il periodo di emergenza COVID 19 e non oltre il termine di cui alla DGR.....(31.12.2022).

Le parti possono recedere anticipatamente con preavviso di 30 gg, comunicato nelle forme di legge.

#### ART 7

Per eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione le parti convengono di eleggere il Foro di.....

#### ART 8

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente normativa in materia

#### ART 9

Le spese di bollo sono a carico della RSA ....

La convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986 smi